COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2025
COM(2025) 160 final

2025/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Una stretta interconnessione economica, storica, culturale, sociale e politica unisce Unione europea e Svizzera: l'Unione è il primo partner commerciale della Svizzera, la Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Unione; oltre 1,5 milioni di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera, quasi 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'UE; il confine fra Unione e Svizzera è attraversato ogni giorno, nelle due direzioni, da centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.

L'Unione e la Svizzera sono legate da molteplici accordi bilaterali. La Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE in virtù degli accordi sulla libera circolazione delle persone, sul trasporto terrestre, sul trasporto aereo, sul commercio di prodotti agricoli e sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità[1]; Per effetto dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, la Svizzera è un paese associato a Schengen, e la pandemia da COVID-19 ha visto un'intensificazione della cooperazione fra l'Unione e la Svizzera sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La Svizzera è tradizionalmente un partner solido nella ricerca e innovazione. Da tempo collabora con l'Unione in numerosi programmi di finanziamento dell'Unione incentrati in particolare sulla ricerca, l'innovazione e l'istruzione. Dal 1987 le università e il settore privato svizzeri partecipano attivamente ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione. Quello stesso anno è entrato in vigore il primo accordo bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica[2]. Prosegue altresì il forte coinvolgimento della Svizzera in varie iniziative europee, tra cui l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l'Agenzia spaziale europea, la cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) ed Eureka. La Svizzera era altresì associata al programma Euratom di ricerca e formazione nel periodo 2014-2020[3] e, in base all'accordo di associazione a Orizzonte 2020 e a Euratom, ha partecipato ad attività inerenti all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione tra il 2014 e il 2020. Era stata membro del programma Erasmus dell'Unione[4].

---

[1] Accordo sul trasporto aereo, accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, accordo sul commercio di prodotti agricoli, tutti firmati il 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

[2] Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità e la Confederazione svizzera (GU L 313 del 22.11.1985, pag. 6) e decisione del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativa alla conclusione degli accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Austria (GU L 71 del 14.3.1987, pag. 29).

[3] Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 19).

[4] Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus (GU L 332 del 3.12.1991, pag. 52).

Seppur strette, le relazioni tra l'Unione e la Svizzera risentono comunque di vari e annosi problemi strutturali, per risolvere i quali l'Unione e la Svizzera hanno condotto tra il 2014 e il 2021 negoziati per la conclusione di un accordo quadro istituzionale. L'accordo avrebbe fra l'altro predisposto il regime di governance per ulteriori accordi nei settori del mercato interno ai quali la Svizzera partecipa, fra cui gli accordi per i quali il Consiglio aveva autorizzato i negoziati, in particolare in materia di sicurezza degli alimenti (2003 e 2008) e energia elettrica (2006), ma anche per l'accordo sulla sanità, i cui negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio nel 2008.

A novembre 2018 i negoziatori hanno concordato a livello tecnico un progetto di accordo quadro istituzionale. In reazione al rifiuto del Consiglio federale svizzero di approvare il progetto di testo si sono interrotti i negoziati sugli altri accordi, in quanto sia il Consiglio, nelle conclusioni del 19 febbraio 2019, sia il Parlamento europeo, nella raccomandazione del 26 marzo 2019, hanno subordinato alla conclusione dell'accordo quadro istituzionale la conclusione di nuovi accordi sull'accesso al mercato interno o il miglioramento delle condizioni previste dagli accordi vigenti. Nonostante gli ulteriori tentativi di giungere a una soluzione, il 26 maggio 2021 Consiglio federale svizzero ha deciso di porre fine unilateralmente ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale. La decisione unilaterale della Svizzera ha determinato l'arresto temporaneo della cooperazione bilaterale in materia di ricerca, innovazione e istruzione.

In seguito all'arresto dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, a marzo 2022 la Commissione europea e la Svizzera hanno avviato colloqui esplorativi per discutere del futuro delle relazioni fra Unione e Svizzera. Dai colloqui esplorativi è scaturita un'intesa che ha registrato il comune consenso politico delle parti sulla via da seguire verso un futuro negoziato, l'indicazione delle componenti e dei parametri di un vasto complesso negoziale e la perimetrazione degli obiettivi e delle soluzioni sugli aspetti istituzionali e settoriali fondamentali. I colloqui esplorativi hanno confermato il forte interesse di entrambe le parti a rianimare la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e istruzione. Con l'intesa si è a tal fine affermato l'obiettivo di istituire, nell'ambito del più vasto complesso, un quadro giuridico che consenta la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e ai programmi di nuova generazione che vi subentreranno, compresi i programmi quadro di ricerca e innovazione, il programma Europa digitale e il programma Erasmus+. Si è confermata l'intenzione di entrambe le parti di riprendere i negoziati sull'attuazione dell'attuale accordo UE-Svizzera relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) (Galileo ed EGNOS) e di avviare discussioni sulla partecipazione della Svizzera alla componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione.

L'intesa è stata approvata dal Consiglio federale svizzero e dalla Commissione europea a novembre 2023. Le parti si sono impegnate a muovere dall'intesa per chiedere il rispettivo mandato negoziale e hanno espresso l'intento di concludere i negoziati nel 2024.

Il 20 dicembre 2023 la Commissione ha pertanto adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza i negoziati sul vasto complesso di misure individuate e definite nel corso dei colloqui esplorativi. L'obiettivo globale dei negoziati era modernizzare e rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione e la Svizzera, garantire una concorrenza leale tra le imprese dell'Unione e della Svizzera che operano nel mercato interno e salvaguardare i diritti dei cittadini dell'Unione in Svizzera, in particolare impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dei diversi Stati membri. Cittadini, imprese e ricercatori di entrambe le parti potrebbero così trarre tutti i vantaggi che derivano dalla vicinanza

geografica, dai valori condivisi e dai legami economici tra l'Unione e la Svizzera. Il Consiglio federale ha svolto parallelamente i corrispondenti lavori preparatori in ambito svizzero. Dopo che l'iter si era concluso in Svizzera, il 12 marzo 2024 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati sul vasto complesso di misure, corredata di direttive di negoziato particolareggiate.

Le direttive di negoziato hanno confermato che, nell'ambito del complesso di misure, la Commissione avrebbe dovuto negoziare un accordo autonomo atto a fissare i termini e le condizioni generali della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, il quale garantisse il giusto equilibrio tra i contributi della Svizzera e i benefici derivanti dalla partecipazione a tali programmi e stabilisse le condizioni di partecipazione, compresi il calcolo dei contributi finanziari da versare a ciascuno dei programmi e i relativi costi amministrativi. I protocolli sull'associazione della Svizzera a specifici programmi dell'Unione avrebbero dovuto elencare, per ciascuna generazione di programmi, i programmi ai quali la Svizzera partecipa. Secondo le direttive di negoziato, l'accordo avrebbe inoltre dovuto prevedere la possibilità di una futura associazione della Svizzera ad altri programmi dell'Unione mediante uno o più protocolli adottati con procedura semplificata dal comitato misto istituito a norma dell'accordo.

I negoziati sul vasto complesso di misure sono stati avviati il 18 marzo 2024 dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dall'allora presidente della Confederazione svizzera Viola Amherd. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il Consiglio, specificamente il Consiglio "Affari generali" e il gruppo EFTA che il Consiglio ha designato comitato speciale ai fini dei negoziati con la Svizzera. Si è tenuto conto debitamente della risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 e la Commissione ha tenuto il Parlamento europeo informato debitamente sull'andamento dei negoziati, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al termine di nove mesi di negoziati intensi, il 20 dicembre 2024 le presidenti von der Leyen e Amherd hanno annunciato il positivo completamento delle discussioni su tutti gli elementi del vasto complesso negoziale, ossia l'aggiornamento dei cinque accordi che già davano alla Svizzera accesso al mercato interno dell'Unione[5]; un nuovo accordo sulla sicurezza degli alimenti che istituirà uno spazio comune di sicurezza degli alimenti esteso a tutte le dimensioni della catena alimentare; un nuovo accordo in campo sanitario che consentirà alla Svizzera di partecipare ai meccanismi e agli organismi dell'UE atti a far fronte alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il sistema di allarme rapido e di reazione; un nuovo accordo sull'energia elettrica che consentirà la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'energia elettrica dell'UE; un nuovo accordo sul contributo finanziario permanente ed equo della Svizzera alla coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, che rifletta il livello di partenariato e di cooperazione tra le parti, e un nuovo accordo che consentirà alla Svizzera di partecipare a vari programmi dell'Unione aperti all'associazione di paesi terzi, segnatamente Orizzonte Europa, Ricerca e formazione di Euratom, ITER/F4E (Fusion for Energy), Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health - quest'ultimo inteso a integrare la cooperazione istituita nell'accordo UE-Svizzera sulla sanità negoziato nell'ambito dello stesso

[5] Accordo sul trasporto aereo, accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, accordo sul commercio di prodotti agricoli, tutti firmati il 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

vasto complesso di misure. Oltre agli elementi menzionati, il vasto complesso comprende un protocollo distinto sulla cooperazione parlamentare.

Sebbene l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione (accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo")) costituisca parte integrante del più vasto complesso negoziato nel 2024, la Commissione ha deciso di accelerare la proposta sulla relativa firma per permetterne, conformemente al suo articolo 18, l'applicazione a titolo provvisorio con effetto retroattivo dal 1º gennaio 2025 se firmato prima del 15 novembre 2025. In tal modo potranno avere effetto le disposizioni transitorie con cui nei negoziati sul più vasto complesso di misure la Commissione ha dato alla Svizzera accesso alle procedure di aggiudicazione che attuano gli stanziamenti d'impegno del 2025. Data la rilevanza della partecipazione della Svizzera, l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo va nell'interesse dell'UE, senza tuttavia incidere sull'impostazione basata sul vasto complesso di misure stabilita nell'intesa e confermata nelle direttive di negoziato del Consiglio, in quanto l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione riporta una clausola di caducità secondo la quale l'applicazione a titolo provvisorio cesserà se entro il 2028 la Svizzera non avrà espletato le procedure necessarie per l'entrata in vigore del complesso nella sua integralità. La conclusione dell'accordo è inoltre considerata uno degli elementi del più vasto complesso, nel quale rientrano altri accordi fondamentali negoziati nel 2024. La Commissione intende presentare una proposta distinta a tal fine.

Poiché la Svizzera parteciperà anche al programma Euratom di ricerca e formazione e all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, la presente proposta è accompagnata da una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che approva la conclusione e l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sui programmi dell'Unione per le materie che ricadono nel trattato Euratom.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Contenutisticamente l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione è simile ad altri accordi che l'Unione europea ha concluso negli ultimi anni con partner quali il Regno Unito, la Nuova Zelanda e il Canada ed è pertanto coerente con la politica dell'Unione in materia. L'accordo prevede tuttavia talune disposizioni specifiche inerenti alla sua integrazione nel vasto complesso di cui costituisce parte integrante, in particolare ai fini del collegamento fra la partecipazione della Svizzera al programma EU4Health e il nuovo accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla sanità.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo, che rientra in un vasto complesso di accordi UE-Svizzera, rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

La partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione rispetterà pienamente gli atti di base che definiscono i programmi e i vigenti regolamenti dell'Unione relativi alla gestione finanziaria, come il regolamento finanziario[6].

2. BASE GIURIDICA

L'accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Svizzera ai programmi o attività dell'Unione, o a parti di essi, aperti alla sua partecipazione, contemplando sia una vasta gamma di settori previsti dal TFUE, in particolare ricerca e innovazione, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura, sia altri settori d'interesse comune quali la trasformazione digitale e l'azione in campo sanitario. I negoziati sull'accordo hanno preso avvio e si sono conclusi contestualmente a quelli sul vasto complesso nella sua integralità. Poiché collegato intrinsecamente agli altri elementi di tale complesso, l'accordo subordina la propria entrata in vigore all'espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore degli altri tredici strumenti che ne fanno parte. Prevede una clausola di caducità, in base alla quale l'applicazione a titolo provvisorio cesserà se entro il 2028 la Svizzera non avrà espletato le procedure necessarie per l'entrata in vigore del complesso nella sua integralità. Prevede parimenti disposizioni in forza delle quali la partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute è strettamente collegata all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità. Contempla la possibile adozione di misure compensative in caso di inosservanza dell'obbligo di contributo alla coesione che impone alla Svizzera. Dati i collegamenti intrinseci con altri accordi fondamentali del più vasto complesso, l'accordo dovrebbe essere concluso contestualmente agli altri accordi che compongono tale complesso, come parte integrante dello stesso.

L'accordo prospetta l'associazione a vari programmi dell'Unione e fa parte di un vasto complesso di accordi collegati; il suo obiettivo principale deve pertanto trovare riscontro in una base giuridica che preveda l'istituzione di un'associazione che consenta all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati. Per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'adeguata base giuridica sostanziale della proposta decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo è pertanto l'articolo 217 TFUE, contrariamente a quanto avvenuto per gli accordi conclusi di recente con Nuova Zelanda, Canada e Repubblica di Corea sulla loro partecipazione ai programmi dell'Unione e sulla loro associazione a Orizzonte Europa, che, in considerazione dell'ambito di applicazione più limitato, si sono invece basati sull'articolo 212 TFUE.

La base giuridica procedurale è costituita dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, che prevede il voto all'unanimità in sede di Consiglio.

La base giuridica della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

L'accordo contempla anche la partecipazione della Svizzera ad attività in materia di fusione e fissione nucleari e formazione che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"). La firma e l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo per le materie che ricadono nel trattato Euratom costituiscono l'oggetto di una raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della

[6] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).

Commissione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione, presentata assieme alla presente proposta secondo una procedura distinta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n./a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n./a.

- **Assunzione e uso di perizie**

n./a.

- **Valutazione d'impatto**

n./a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n./a.

- **Diritti fondamentali**

n./a.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Con l'associazione della Svizzera ai programmi Orizzonte Europa e Ricerca e formazione di Euratom, alle attività dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e ai programmi Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health, l'accordo inciderà sul bilancio dell'UE. Stabilisce quindi condizioni eque ed equilibrate riguardo al contributo finanziario che la Svizzera verserà ai programmi dell'Unione cui parteciperà e regola la copertura dei costi amministrativi di gestione. Riporta una clausola di reciprocità, in base alla quale i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione potranno, per quanto possibile, partecipare ai programmi di ricerca e innovazione equivalenti della Svizzera, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale svizzera.

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta definisce l'incidenza indicativa sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n./a.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n./a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo inquadra giuridicamente la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione garantendo il giusto equilibrio tra contributi e benefici. Provvede a che alcun potere decisionale sia conferito alla Svizzera riguardo ai programmi ai quali partecipa.

L'accordo stabilisce le modalità di calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e a copertura dei relativi costi amministrativi e garantisce il diritto dell'Unione di mantenere una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

L'accordo stabilisce altre condizioni della partecipazione ai programmi dell'Unione, quali le disposizioni relative alla mobilità delle persone coinvolte nella loro attuazione. Prevede le condizioni alle quali la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione può essere sospesa e alle quali può essere denunciato l'accordo, cui si affiancano disposizioni in base alle quali siffatte evenienze lasciano impregiudicati gli impegni giuridici assunti con soggetti svizzeri.

L'accordo prevede la propria applicazione a titolo provvisorio, con effetto retroattivo al 1º gennaio 2025, se firmato prima del 15 novembre 2025, così che la cooperazione nei settori da esso contemplati possa iniziare alla data indicata per ciascun programma. Per la partecipazione della Svizzera al programma EU4Health, la data è collegata alla data di entrata in vigore dell'accordo sulla sanità.

Il protocollo I tratta della partecipazione della Svizzera ai programmi Orizzonte Europa e Europa digitale dal 1º gennaio 2025, e al programma Erasmus+ dal 1º gennaio 2027. Riguarda altresì il programma Euratom di ricerca e formazione e le attività dell'impresa comune europea "Fusion for Energy" (F4E) per ITER. Poiché ricade nel trattato Euratom, il programma Euratom di ricerca e formazione è l'oggetto della raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo per le materie che ricadono nel trattato Euratom, presentata assieme alla presente proposta secondo una procedura distinta.

Orizzonte Europa (2021-2027)[7] è il programma faro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. Il protocollo I prevede l'associazione della Svizzera a questo programma nella sua integralità. Il pilastro I del programma mira principalmente a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE, a sviluppare le capacità europee di ricerca e innovazione e ad attrarre conoscenze e talenti in Europa. Il pilastro II intende far fronte alle sfide globali e rafforzare la competitività industriale europea, spesso tramite progetti multidisciplinari o interdisciplinari. Il pilastro III si concentra sulla competitività e sulle capacità innovative dell'UE. L'associazione della Svizzera riguarda anche le parti del programma incentrate sull'ampliamento della partecipazione e sul rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.

L'associazione della Svizzera a Erasmus+, programma dell'Unione per l'istruzione e la formazione, la gioventù e lo sport, è prevista a partire dal 1º gennaio 2027. Il programma intende sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo educativo, professionale e personale nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e al di fuori di essa. Prevede azioni di mobilità, di cooperazione tra organizzazioni e di sviluppo delle politiche. La specificità di questo programma rispetto ad altri dell'Unione è che il suo bilancio è gestito per la maggior parte in regime di gestione indiretta.

[7] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Il protocollo I stabilisce le condizioni specifiche dell'associazione a Erasmus+. In conformità della base giuridica del programma[8], le condizioni comprendono la nomina di un'autorità nazionale, l'istituzione di un'agenzia nazionale e la designazione di un organismo di audit indipendente. La partecipazione della Svizzera al programma è subordinata a una valutazione ex ante positiva dell'agenzia nazionale svizzera e al pagamento di un contributo finanziario. In deroga alle condizioni finanziarie previste dall'accordo e limitatamente al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il contributo operativo della Svizzera ammonterà al 70 % del criterio di ripartizione definito nell'accordo.

Per quanto riguarda il programma Europa digitale[9], la Svizzera sarà associata a quasi tutti gli elementi, ad eccezione dell'obiettivo specifico 3 sulla cibersicurezza e dell'obiettivo specifico 6 sui semiconduttori che non ammettono l'associazione di paesi terzi (ad eccezione degli Stati EFTA-SEE). La Svizzera sarà pertanto associata agli obiettivi specifici OS1 (Calcolo ad alte prestazioni), OS2 (Intelligenza artificiale), OS4 (Competenze digitali avanzate) e OS5 (Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità). I soggetti svizzeri potranno partecipare agli inviti o gare per i quali sono ammissibili.

Alcune azioni del programma Europa digitale, in particolare quelle degli obiettivi specifici 1 (Calcolo ad alte prestazioni) e 2 (Intelligenza artificiale), hanno implicazioni dirette per gli interessi di sicurezza fondamentali dell'Unione e dei suoi Stati membri. L'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento sul programma Europa digitale pone pertanto limitazioni al riguardo e il programma di lavoro 2025-2027 stabilisce i termini e le condizioni specifici della partecipazione.

A tal fine il 13 gennaio 2025 è stato inviato alle competenti autorità svizzere un questionario che dovranno aver cura di compilare. La Commissione valuterà le risposte svizzere per appurare se i soggetti stabiliti in Svizzera possano essere inclusi nell'ambito di ammissibilità delle azioni in questione. Il questionario è in gran parte identico a quello trasmesso a dicembre 2024 alla Svizzera per la valutazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, con la fondamentale differenza rappresentata dal criterio di reciprocità nel programma Europa digitale e da altre considerazioni settoriali nella parte relativa agli investimenti esteri diretti.

Il protocollo II tratta della partecipazione della Svizzera all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. Poiché ricade nel trattato Euratom, la materia costituisce l'oggetto della raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo per le materie che ricadono nel trattato Euratom, presentata assieme alla presente proposta secondo una procedura distinta.

Il protocollo III sulla partecipazione della Svizzera al programma EU4Health stabilisce che la Svizzera può partecipare in qualità di paese associato e contribuire a parti specifiche del programma EU4Health istituito dal regolamento (UE) 2021/522. Le parti specifiche riguardano la preparazione alle crisi di cui all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità. Secondo il protocollo III la Svizzera parteciperà al programma EU4Health a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità, per la durata residua del programma EU4Health o, se precedente, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021–2027.

---

[8] Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

[9] Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio assieme alla proposta di decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2025/0086 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera, comprendente disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi, un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione e un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni[1]. Il Consiglio aveva parimenti autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per la conclusione di accordi nuovi su energia elettrica, sanità e sicurezza degli alimenti, partecipazione della Svizzera alle agenzie dell'Unione europea per il programma spaziale dell'Unione e per le ferrovie e modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un vasto complesso di accordi che comprende un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo"), e protocolli relativi alle disposizioni istituzionali, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e alle disposizioni modificative degli accordi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nei settori connessi al mercato interno cui la Svizzera partecipa, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sull'energia elettrica, un

[1] Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l'avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell'Unione (GU L, 2024/995, 26.3.2024).

protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza degli alimenti e un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sui termini e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

(3) L'accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Svizzera ai programmi, attività o servizi dell'Unione, o a parti di essi, aperti alla sua partecipazione, contemplando una vasta gamma di settori, in particolare ricerca e innovazione, fusione e fissione nucleari, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura, e altri settori d'interesse comune quali la trasformazione digitale e l'azione in campo sanitario. L'accordo è inoltre collegato intrinsecamente agli altri elementi del vasto complesso di misure. Prevede infatti la partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute, collegato strettamente all'accordo sulla sanità; in virtù dell'accordo potrebbero essere adottate misure compensative in caso di inosservanza degli obblighi imposti dall'accordo in merito al contributo finanziario periodico della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea.

(4) I negoziati sull'accordo hanno preso avvio e si sono conclusi contestualmente a quelli sul vasto complesso nella sua integralità. All'articolo 17 l'accordo collega la propria entrata in vigore a quella di vari strumenti del complesso. Prevede altresì la propria applicazione a titolo provvisorio, destinata tuttavia a cessare al più tardi il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non avrà espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore degli strumenti di cui a detto articolo 17. L'accordo deve essere concluso contestualmente agli altri elementi del vasto complesso come sua parte integrante. La decisione relativa alla firma dell'accordo dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.

(5) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(6) Al fine di ampliare la cooperazione l'accordo prevede che le parti lo applichino a titolo provvisorio, secondo le rispettive procedure e normative interne, a decorrere dal 1º gennaio 2025, salvo se la data della firma è successiva al 15 novembre 2025, nel qual caso l'applicazione a titolo provvisorio decorre dal 1º gennaio 2026.

(7) È opportuno pertanto che l'Unione applichi l'accordo a titolo provvisorio per le materie che ricadono nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8) In forza dell'articolo 18 dell'accordo l'applicazione a titolo provvisorio cessa al più tardi il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non ha espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore degli strumenti di cui all'articolo 17 dello stesso.

(9) Alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si applica una procedura distinta a norma di tale trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo") per le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), con riserva della sua conclusione[2].

Articolo 2

Con riserva di trattamento reciproco, per le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom l'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 18[3].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[2] Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, […].

[3] La data di decorrenza dell'applicazione provvisoria dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

"ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione (Orizzonte Europa, Erasmus+, EU4Health[1], Europa digitale)

2. LINEE DI BILANCIO:

Orizzonte Europa

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 0 1 0 — Orizzonte Europa — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

Intero articolo 01 01 01 (01 01 01 01, 01 01 01 02, 01 01 01 03, 01 01 01 11, 01 01 01 12, 01 01 01 13, 01 01 01 71, 01 01 01 72, 01 01 01 73, 01 01 01 74, 01 01 01 76)

Intero articolo 01 02 01 (01 02 01 01, 01 02 01 02, 01 02 01 03)

Intero articolo 01 02 02 (01 02 02 10, 01 02 02 11, 01 02 02 12, 01 02 02 20, 01 02 02 30, 01 02 02 31, 01 02 02 40, 01 02 02 41, 01 02 02 42, 01 02 02 43, 01 02 02 50, 01 02 02 51, 01 02 02 52, 01 02 02 53, 01 02 02 54, 01 02 02 60, 01 02 02 61, 01 02 02 70)

Intero articolo 01 02 03 (01 02 03 01, 01 02 03 02, 01 02 03 03)

Intero articolo 01 02 04 (01 02 04 01, 01 02 04 02)

Articolo 01 02 05

Linea di bilancio 20 XX Spese amministrative della Commissione europea

Erasmus+

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 0 1 0 — Erasmus+ — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

Intero articolo

[1] Il protocollo III sulla partecipazione della Svizzera al programma EU4Health stabilisce che la Svizzera può partecipare in qualità di paese associato e contribuire a parti specifiche del programma EU4Health istituito dal regolamento (UE) 2021/522. Le parti specifiche riguardano la preparazione alle crisi di cui all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità.

Erasmus+ (rubrica 2: 07.030101, 07.030102, 07.0302, 07.0303, 07.010201.xx, 07.010275)

Erasmus+ (rubrica 6: 15.020102, 14.020150, 14.010175, 15.010175).

Linea di bilancio 20 XX Spese amministrative della Commissione europea

EU4Health

Titolo 6: Entrate, contributi e restituzioni relativi alle politiche dell'Unione, capitolo 6 1: Coesione, resilienza e valori, articolo 6 1 1: Ripresa e resilienza e voce:

6 1 1 3 Programma UE per la salute (EU4Health) — Entrate con destinazione specifica

Le entrate saranno assegnate alle seguenti linee di spesa:

Linea di bilancio	**Titolo**
06 01 05 73– Rubrica 2b	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale — Contributo del programma UE per la salute
06 01 05 01– Rubrica 2b	Spese di supporto per il programma UE per la salute
06 06 01– Rubrica 2b	Programma UE per la salute
20 02 01 01 – Rubrica 7	Agenti contrattuali
20 04 01– Rubrica 7	Sistemi informatici

Europa digitale

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 0 2 2 — Programma Europa digitale — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 19 296 000

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

02 01 30 01	Spese di supporto per il programma Europa digitale
02 01 30 73	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale — Contributo del programma Europa digitale
02 04 02 10	Programma Europa digitale — Calcolo ad alte prestazioni
02 04 03 00	Programma Europa digitale — Intelligenza artificiale
02 04 04 00	Programma Europa digitale — Competenze
02 04 05 01	Programma Europa digitale — Implementazione

02 04 05 02	Programma Europa digitale — Implementazione/interoperabilità
Linea di bilancio 20.XX	Spese amministrative della Commissione europea

3. INCIDENZA FINANZIARIA[2]

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria.

☐ La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

☑ La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

[2] Tutti i dati per gli anni 2026 e 2027 ripresi in questa sezione sono indicativi e corrispondono alle ultime stime disponibili.

L'incidenza è riportata qui di seguito.

Orizzonte Europa

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa *(se applicabile)*	Anno N (2025)
6 0 1 0	1 934,043	36 mesi a decorrere dall'1.1.2025	636,724

Situazione a seguito dell'azione			
Linea delle entrate	2025	2026	2027
6 0 1 0	636,724	640,836	656,483

Linea di spesa	2025	2026	2027
Articoli 01 01 01; 01 02 01; 01 02 02; 01 02 03; 01 02 04; 01 02 05	621,194	622,171	631,234
20 XX	15,530	18,665	25,249

Erasmus+

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa *(se applicabile)*	Anno N (2027)
6 0 1 0	181,1	12 mesi a decorrere dall'1.1.2027	181,1

Linea delle entrate	2027
6 0 1 0	181,1

Linea di spesa	2027
Articoli: 07.030101, 07.030102, 07.0302, 07.0303, 07.010201, 07.010275	174,1
20 XX	7,0

EU4Health

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate[3]	Periodo di 24 mesi a decorrere dall'1.1.2026	Anno N
Articolo 6 1 1 3	47,738[4]	1.1.2026[5]	31.12.2027

Linea delle entrate	2026[6]	2027
Articolo 6 1 1 3	23,869	23,869

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di spesa	Titolo	Dotazione 2026
06 01 05 73	Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale — Contributo del programma UE per la salute	0,684
06 01 05 01	Spese di supporto per il programma UE per la salute	0,292
06 06 01	Programma UE per la salute	22,425
20 02 01 01	Agenti contrattuali	0,234
20 04 01	Sistemi informatici	0,234

3 L'importo è stimato sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 4.

4 L'importo complessivo è lievemente diverso da quello riportato nella tabella che segue a causa dell'arrotondamento degli importi annuali fino al primo decimale.

5 La Svizzera partecipa al programma EU4Health a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità, per la durata residua del programma EU4Health o, se precedente, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021–2027.

6 L'importo si basa sulla dotazione per la preparazione alle crisi programmata nel programma di lavoro 2024 dell'UE per la salute (EU4Health).

Europa digitale

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa *(se applicabile)*	Anno N (2025)
6 0 2 2	59,875	36 mesi a decorrere dall'1.1.2025	19,296

Situazione a seguito dell'azione			
Linea delle entrate	2025	2026	2027
6 0 2 2	19,296	18,793	21,786

Linea di spesa	2025	2026	2027
Articoli 02 01 30 02 04 02 02 04 03 02 04 04 02 04 05	18,826	18,245	20,948
20 XX	0,470	0,548	0,838

4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro la frode e le altre attività illegali che ledono interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse.

Le frodi o irregolarità riguardanti i fondi dell'UE hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'UE. L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia del 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento,

cooperazione e processi). La strategia è corredata di un piano d'azione che è stato rivisto a luglio 2023 e che, come il suo predecessore, mira a rafforzare tutte le fasi del ciclo di lotta alle frodi: prevenzione, accertamento, indagini e rettifica.

I principi guida e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:

- tolleranza zero nei confronti delle frodi;
- lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
- efficacia dei controlli in termini di costi;
- integrità professionale e competenza del personale dell'UE;
- trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'UE;
- prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
- efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
- rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
- buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'UE interessati;
- efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.

Gli articoli da 11 a 14 dell'accordo prevedono le modalità della sana gestione finanziaria, che comprende anche misure antifrode. Tali misure devono essere applicabili orizzontalmente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutti i programmi o le attività dell'Unione contemplati nei futuri protocolli che potrebbero essere adottati dal Comitato misto in virtù dell'accordo per associare la Confederazione svizzera a una serie di programmi o attività dell'Unione. Sono applicabili anche ai protocolli, in quanto protocolli e allegati costituiscono parte integrante dell'accordo.

In particolare gli articoli 11 e 12 dell'accordo prevedono le modalità e le procedure necessarie e consentono agli organismi di svolgere in modo ineccepibile i propri compiti per tutelare gli interessi finanziari dell'UE (la Commissione europea o altri da essa incaricati, tra cui l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO)). Nell'attuazione dei programmi o delle attività contemplati dai protocolli dell'accordo, il principio rimane lo stesso: gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla correzione e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Come espressamente previsto all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo, le verifiche e gli

audit possono essere effettuati anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo, la cessazione dell'applicazione o la denuncia dell'accordo.

L'accordo permette all'OLAF di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel territorio della Confederazione svizzera, su un soggetto svizzero che è parte di un accordo di finanziamento o su un soggetto terzo svizzero che esegue detto accordo di finanziamento per contratto, conformemente all'accordo di finanziamento stesso e ad altri contratti applicabili, nella misura in cui ciò sia previsto in detti strumenti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione svizzera, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le verifiche e gli audit possono essere svolti da funzionari dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altri incaricati dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Confederazione svizzera la Commissione europea o gli altri da essa incaricati agiscono nel rispetto del diritto svizzero.

Le autorità svizzere cooperano, conformemente agli strumenti di cooperazione internazionale applicabili, con le autorità dell'Unione o degli Stati membri competenti delle indagini e del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche portando in giudizio i presunti autori di tali reati e i loro complici. Le richieste presentate a norma degli strumenti di cooperazione internazionale applicabili possono includere, se del caso, richieste presentate in relazione a indagini o azioni penali dell'EPPO. Risulta così possibile la cooperazione con l'EPPO prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'accordo prevede un meccanismo efficace di esecuzione delle decisioni della Commissione nel territorio della Confederazione svizzera.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il metodo di calcolo del contributo finanziario della Confederazione svizzera ai diversi programmi dell'Unione è stabilito all'articolo 7, relativo alle condizioni finanziarie, integrato dagli articoli 8 e 9, e all'allegato I, relativo alle disposizioni sull'esecuzione finanziaria, dell'accordo.

Per EU4Health la distribuzione stimata del contributo del paese associato alle diverse linee di bilancio del programma si basa sulla quota relativa di ciascuna linea di bilancio rispetto alla dotazione del programma nel bilancio dell'UE (stanziamenti C1, sulla base della programmazione finanziaria 2021-2027, compresa l'integrazione stimata delle sanzioni pecuniarie – articolo 5 del quadro finanziario pluriennale). Un importo indicativo del contributo del paese associato servirà anche a coprire le spese amministrative derivanti dal decentramento (personale esterno/altre spese di gestione).